

# STATUTO Associazione

## “LA MAGNOLIA -Amici del Liceo Musicale del Conservatorio G.Verdi di Milano”

### Articolo 1 - Denominazione ed oggetto sociale

È costituita l'Associazione LA MAGNOLIA - Amici del Liceo Musicale del Conservatorio G.Verdi di Milano” (anche in forma abbreviata “Associazione Amici del Liceo Musicale” ed in seguito detta "l'Associazione"). L'Associazione è un organismo costituito **tra le famiglie, i genitori e amici** del Liceo ecc. L'Associazione non ha scopi di lucro e si dichiara indipendente da qualsiasi partito od organizzazione politica, credo religioso ed estranea a qualsiasi forma di discriminazione. L'Associazione opera nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dei diritti inviolabili della persona, dell'individuo nella sua specificità.

### Articolo 2 - Sede Legale dell'Associazione

La sede legale dell'Associazione è a Milano, in via Soffredini 75, 20126 Milano.

### Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere tacitamente prorogata salvo anticipato scioglimento ratificato dall'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dal successivo Articolo 19.

### Articolo 4 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento delle seguenti attività:

- promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione a supporto della famiglia finalizzate a sostenere il ruolo genitoriale e la partecipazione alla vita della scuola;
- supportare e sostenere le iniziative ed i progetti scolastici del Liceo Musicale sia dal punto di vista economico, che strategico-organizzativo, integrando ove richiesto, quanto previsto nel piano formativo;
- promuovere e supportare attività musicali, sportive, culturali e ricreative, per il benessere e l'equilibrio psico-fisico degli associati, nonché qualsiasi altra iniziativa che rappresenti motivo educativo di condivisione e di incontro tra famiglie, studenti e scuola;
- promuovere la comunicazione e lo scambio d'esperienze educative per ottenere una partecipazione delle famiglie alla vita scolastica attiva e consapevole in relazione al compito di primario agente educativo;
- sensibilizzare gli Organi di gestione del Liceo Musicale (Conservatorio di Milano e Liceo Leonardo) su problematiche ritenute dall'Associazione di particolare interesse per la vita del Liceo Musicale stesso;
- facilitare il coordinamento tra i diversi Enti preposti ai sensi di legge e dei regolamenti alla gestione del Liceo Musicale;
- effettuare attività di monitoraggio relativamente alla gestione delle risorse economiche messe a disposizione dai sopra citati Enti (ed eventualmente altri che potranno esservi in futuro) del Liceo Musicale

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione potrà affiliarsi alle rispettive Federazioni o Enti che disciplinano e regolano attività d'interesse impegnandosi ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni da questi previsti.

### **Articolo 5 – Soci e quote associative**

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Sono presenti le seguenti categorie di Soci:

- Soci fondatori, che hanno partecipato all'Assemblea costituente dell'Associazione e che si sono in questa sede associati (senza necessità di presentare quindi domanda di ammissione) sulla base del presente Statuto;
- Soci Ordinari: le persone, anche non genitori, che faranno richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo successivamente all'Assemblea costituente.
- Soci Sostenitori: persone, anche non genitori, che faranno richiesta di ammissione successivamente all'Assemblea costituente.

Le quote associative per l'anno in corso sono di seguito determinate:

- Socio Fondatore: 10 Euro
- Socio Ordinario: 10 Euro
- Socio Sostenitore: minimo 20 euro

Sarà quindi cura dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'Art. 10 successivo, determinare l'importo della quota associativa per gli anni successivi al 2012.

Il mancato rinnovo annuale da parte dei soci ne determina il decadimento in automatico, senza obbligo di comunicazione alcuna.

### **Articolo 6 – Diritti e doveri dei Soci**

I soci possono prestare la propria opera in forma libera, gratuita e volontaria e per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Tutti i soci hanno medesimi obblighi e medesimi diritti.

Il socio ha diritto a:

- partecipare alla vita associativa ed alle iniziative promosse, nessuna esclusa;
- partecipare all'assemblea ordinaria o straordinaria con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative.

Il socio è tenuto a:

- osservare quanto disposto dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni adottati nel tempo;
- versare la quota associativa annuale il cui importo viene annualmente stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

### **Articolo 7 – Recesso, esclusione e perdita della qualifica di socio**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie comunicate al direttivo con lettera;
- per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della società.

La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio escluso non può più essere riproposto.

In entrambi i casi non è previsto alcun onere a carico del socio.

### **Articolo 8 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- Il/i Vicepresidente/i
- il Tesoriere.

### **Articolo 9 - Assemblea**

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro i primi quattro mesi di ogni anno sociale, presso la sede dell'Associazione e con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione o affissione di convocazione presso la sede sociale, almeno sette giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione secondo le disposizioni del Codice Civile.

### **Articolo 10 – Assemblea ordinaria e Straordinaria**

In assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di voto soltanto soci fondatori e soci ordinari. L'assemblea ordinaria è competente a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo, alla nomina delle cariche sociali ed agli indirizzi generali dell'Associazione. Essa dovrà altresì essere convocata a mezzo email quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci risultanti dal Libro Soci al momento della convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio consuntivo annuale, redatto dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma annuale dell'Associazione;
- determinazione della quota associativa annuale;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- esame di questioni di particolare importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, sottoposte alla discussione dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo e/o il Presidente dell'Associazione lo crederanno opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa richiede la presenza del Presidente. L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto, per le quali occorre il voto favorevole di almeno il 51% (trenta per cento) dei Soci;
- lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio sociale, per il quale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

## **Articolo 11 - Deleghe**

Ogni socio può intervenire all'assemblea sia personalmente che per delega scritta ad un altro socio.

## **Articolo 12 – Presidente**

Il Presidente deve essere eletto dai soci tra i soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
  - provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
  - firma, su indicazione del Consiglio Direttivo e di concerto con il Tesoriere, tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
  - attua le delibere del Consiglio Direttivo di concerto con i Vice Presidenti, fatta salva la possibilità del Consiglio Direttivo stesso di delegare uno o più dei propri membri al medesimo scopo;
- controlla, unitamente ai Vice Presidenti, il Libro Soci.

## **Articolo 13 Vicepresidente/i**

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre eleggere, scegliendoli tra i propri membri e nella prima seduta, fino a due Vice Presidenti a cui sono affidati i seguenti compiti:

- rappresentano l'Associazione nei confronti del Liceo Musicale, del Conservatorio e di altre Istituzioni formative e culturali sul territorio;
- sovrintendono al funzionamento della segreteria dell'Associazione;
- di concerto con il Presidente attuano le delibere del Consiglio Direttivo, fatta salva comunque la possibilità del Consiglio Direttivo stesso di delegare uno o più dei propri membri al medesimo scopo;

## **Articolo 14 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Il componente del CTS e del rappresentante del cdi sono componenti di diritto del direttivo. E' composto da un minimo di tre membri, è in carica dal momento dell'elezione e decade alla elezione del successivo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del presidente prevale in caso di parità. Ove un consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere liberamente i soci. Il direttivo decide al suo interno di affidare ruoli specifici all'interno dei propri componenti.

## **Articolo 15 – Compiti del Direttivo**

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni e delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Associazione;
- coordina e controlla l'attività dei gruppi che possono nascere e svilupparsi;
- elegge il Tesoriere;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- approva il bilancio annuale.

### **Articolo 16 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere viene eletto dal Comitato Direttivo e rimane in carica tre anni ed ha a sua volta la Rappresentanza Legale dell'Associazione.

Ad esso sono affidati i seguenti compiti:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- la tenuta del brogliaccio contabile, preferibilmente anche in formato elettronico, previsto dalla legge;
- la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci;
- la predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale relativo alle entrate ed alle uscite dell'Associazione

### **Articolo 17 - Rapporti con le famiglie**

Affinché l'attività dell'Associazione sia di reale supporto alle famiglie ed alla scuola per le attività previste nel piano formativo viene contemplata la facoltà da parte del Consiglio Direttivo di avvalersi delle proposte e dei consigli dell'Assemblea dei Genitori del Liceo musicale "G. Verdi": quest'ultima svolge quindi solamente una funzione consultiva e propositiva, senza modificare in alcun modo le funzioni sociali del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 – Rimborsi spese**

Tutte le cariche elettive dell'Associazione "Amici del Liceo Musicale" prestano la propria opera a titolo volontario e gratuito; è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute per il perseguimento degli scopi associativi dietro presentazione di giustificativi fiscalmente validi.

### **Articolo 19 - Durata dell'esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.

### **Articolo 20 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli Associati;
- dai versamenti spontanei dei soci effettuati per sopperire ulteriormente alle spese vive di gestione;

- dai beni mobili ed immobili e dalle somme che, a qualsiasi titolo legittimo, divengano di proprietà dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, riserve, fondi o avanzi di gestione.

#### **Articolo 21 – Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione "Amici del Liceo Musicale", eseguita la liquidazione, i beni patrimoniali rimanenti e i fondi residui andranno a favore di Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità

#### **Articolo 22 – Controversie**

Per vertenze che potranno insorgere tra soci e l'Associazione in ordine alle vicende dell'Associazione, al comportamento dei soci o all'interpretazione di quanto disposto dal presente statuto può essere definito un Arbitrato composto da 7 (sette) soci nominati dall'assemblea. Il parere espresso sarà vincolante e il giudizio inappellabile.

#### **Articolo 23 – Riferimento normativo**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.